



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 - 31032 Tel 0422 - 784511 / Fax 0422 - 784509
P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

ORDINANZA DEL SINDACO N. 19 DEL 14-04-2020

Registro settoriale n. 3

Note: _____

Oggetto: Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali - proroga fino al 3 maggio 2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale pandemica.

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19' e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, a oggetto: 'Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19' e, in particolare, l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 a oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2020 che dispone la proroga fino al 3 maggio 2020 dell'efficacia delle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020 a oggetto 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori disposizioni.';

Vista, inoltre, la Circolare del Ministero della Salute del 1° aprile 2020 a oggetto: “Indicazioni emergenziali connesse a epidemia Covid-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”, nelle parti in cui alle lettere:

- A, punto 2, 'Natura e durata delle indicazioni emergenziali', che dispone che “Il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l’attuazione delle indicazioni qui fornite”;
- G Cimiteri, punto 1 “Cimiteri”, che dispone che “i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori”;

Vista anche la Circolare del Ministero della Salute dell'8 aprile 2020 in merito alla indicazioni emergenziali connesse a epidemia Covid-19 riguardanti i settori funebre, cimiteriale e di cremazione;

Richiamata inoltre l'ordinanza della Regione Veneto n. 40 del 13.04.2020;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 2/17 del 07.04.2020, con la quale era stata disposta la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali fino al 13.04.2020;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;

Ritenuto, quindi, di prorogare, conformemente alle disposizioni su richiamate, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali fino al giorno 3 maggio incluso, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;

Considerato che le persone ammesse al mesto saluto dovranno mantenere adeguata distanza tra loro (almeno 1 metro) e, laddove ciò non possa essere garantito, per motivi di salute o a causa del sostegno da fornire a persone in stato di prostrazione, debbano essere usati dispositivi di protezione individuale adeguati;

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all’interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

Richiamato il comma 4 dell’art. 50, del D.Lgs. n. 267/00,

ORDINA

1) la proroga della chiusura al pubblico dei cimiteri comunali fino al giorno 3 maggio incluso, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e ammettendo la presenza per l’estremo saluto dei parenti più stretti, in un numero massimo di dieci persone, in fase di commiato per ciascun feretro, sfalsando gli orari di accesso delle persone in modo da limitare al minimo l’assembramento derivante da tali accessi. Il personale delle imprese funebri addetto al trasporto della salma e il personale della ditta incaricata alle operazioni di tumulazione e inumazione di salme o ceneri non è conteggiabile nel numero massimo di cui al paragrafo precedente;

2) la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività di iniziativa privata (come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe) connessa ai servizi cimiteriali, tranne che per lo svolgimento dei lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza;

3) le persone ammesse per le ragioni di cui ai punti 1) e 2) dovranno mantenere adeguata distanza tra loro (almeno 1 metro) e, laddove ciò non possa essere garantito, a causa, ad esempio, del sostegno da fornire a persone in stato di prostrazione (punto 1) o per esigenze lavorative (punto 2) dovranno essere usati dispositivi di protezione individuale adeguati;

4) l'arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio dovrà essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l'obiettivo di minimizzare l'assembramento di persone derivante da diverse sepolture o cremazioni.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e viene pubblicata all'Albo on line del Comune, sul sito internet comunale e i mezzi di comunicazione.

IL SINDACO

Stefano Giuliato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e firma autografa.